REGOLAMENTO (CEE) N. 3121/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1980

che modifica il tasso speciale per la conversione in sterline inglesi dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2930/80 [2],

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 [4], in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari da taluni paesi terzi [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 [6], in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati con effetto dal 1° luglio 1980;

considerando che l'articolo 1 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1393/76 dispone che il tasso speciale per una moneta diversa da quelle che non superano, tra loro, il divario istantaneo massimo del 2,25 % sia riveduto quando, per un periodo di 20 giorni lavorativi, il relativo tasso di conversione differisce, in media, del 10 % o più dal tasso speciale fissato in precedenza per la moneta in questione; che tale condizione è stata assolta per quanto riguarda la sterlina inglese nel periodo dal 5 novembre al 2 dicembre 1980; che, tenuto conto dell'applicazione di dette disposizioni, la modificazione del tasso speciale per la sterlina inglese è necessaria con effetto dal 3 dicembre 1980,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76 è:

a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese 0,0251321 ECU;

b) per la corona danese:
1 corona danese 0,129477 ECU;

c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco 0,402888 ECU;

d) per il franco francese:
1 franco francese 0,171028 ECU;

e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese 1,83172 ECU;

f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese 1,49656 ECU;

g) per la lira italiana:
100 lire 0,0859941 ECU;

h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese 0,364482 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1980.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

---

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 305 del 14. 11. 1980, pag. 1.
(3) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(4) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(5) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(6) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.